

TRIBUNALE DI TIVOLI

**PROPOSTA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

I sigg.ri ANDOLLINA CALOGERO nato il [REDACTED]
[REDACTED] e SANTARELLI TIZIANA [REDACTED]
[REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED]
[REDACTED]
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell' Avv.
Francesco Cacciola, C.F. [REDACTED] del foro di [REDACTED]
[REDACTED] che ha reso alla stessa assistenza legale ai fini della redazione del
presente atto.

L'Avv. Francesco Cacciola, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni
inerenti il presente giudizio a mezzo [REDACTED]

PREMESSO CHE

- I ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. C del Dlgs. n. 14/2019 (di seguito anche detto "Codice della Crisi e dell'Insolvenza" o "CCI") in quanto vige in danno degli stessi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle che regolano le procedure da sovraindebitamento di cui al Titolo IV, Capo II, e Titolo V, capo IX del CCI;
- non si sono serviti nei 5 anni precedenti di uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento secondo il vigente Codice della Crisi e/o l'abrogata L. 3/12 (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore o liquidazione integrale del patrimonio);
- non hanno subito per cause ad essi imputabile provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero di revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- gli assistiti di chi scrive con apposita istanza chiedeva all'OCC - ODEC Tivoli, la nomina di un Gestore della crisi che veniva individuato nella persona del Dr. Carlo De Vincenzi;



Tutto quanto sopra premesso, gli istanti

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale adito affinché dichiari aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 e seguenti del Dlgs. n. 14/2019, contestualmente disponendo, nelle more dell'omologazione del piano, il divieto per i creditori di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente che ne potrebbero pregiudicare la fattibilità.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

1. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura

I ricorrenti sono residenti in

□□

□□□□□□□□□□ coniugati in regime di comunione legale dei beni.

I sigg.ri Andollina Calogero e Santarelli Tiziano sono persone fisiche e non esercitano alcuna attività di impresa.

Ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera e) del Dlgs n. 14/2019 è identificabile nella definizione secondo la quale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* (vedi anche Cass. Sentenza 1869 del 01/02/2016).

Alla luce di quanto sopra detto, la proposta di ristrutturazione ha ad oggetto le sole obbligazioni contratte per fare fronte ad esigenze personali e/o familiari.

Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti possano essere definiti “consumatori” in quanto non hanno mai esercitato alcuna attività d'impresa o professionale e perchè le obbligazioni assunte nel corso del tempo erano tutte volte a soddisfare esigenze di vita familiare fortemente compromessa da una serie di circostanze sopravvenute a loro non imputabili.

2. Requisito oggettivo e cause del sovraindebitamento

Nel presente paragrafo è ricostruita la genesi dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità dei ricorrenti di tenere fede ai propri impegni finanziari.



I ricorrenti, come illustrato, hanno un'esposizione debitoria che tutto sommato è contenuta, in quanto, come da documentazione allegata al presente ricorso, i sigg.ri Andollina e Santarelli hanno sempre adempiuto, seppur con fatica, alle proprie obbligazioni, ciò che rappresenta un ostacolo troppo grande da superare risulta essere il debito oggetto di procedura esecutiva immobiliare.

L'immobile oggetto di esecuzione è l'abitazione in cui stabilmente vivono i ricorrenti in uno alle loro due figlie, di cui una minorenni e se venissero privati dello stabile non saprebbero dove andare, in quanto l'unica entrata mensile per il nucleo familiare è rappresentata dallo stipendio del sig. Calogero Andollina e, pertanto, non sarebbe per loro sostenibile pagare un canone di locazione, stante, le spese mensili che mensilmente si trovano ad affrontare.

E' incontestabile che i ricorrenti abbiamo sempre posto il massimo sforzo all'adempimento delle obbligazioni assunte ma, a causa del periodo covid e dunque alla mancanza di lavoro ed in ragione delle spese sopravvenute, divenute necessarie per il mantenimento di uno stile di vita dignitoso.

La ristrutturazione dei debiti che si chiede con il presente ricorso, rappresenta quindi una soluzione opportuna e logica sia dal punto di vista dei debitori che potranno riacquisire un po' di serenità e poter pensare più positivamente al futuro, sia per i creditori che potranno ottenere quantomeno una certa, seppur parziale soddisfazione del proprio credito senza dover tentare inutili azioni giudiziarie. Quanto al requisito della meritevolezza, è richiesta quale condizione necessaria per accedere alla procedura adita l'assenza di colpa grave, malafede o frode nell'aver determinato lo stato di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, come già rappresentato, i sigg.ri Andollina e Santarelli si sono trovati nel tempo costretti ad affrontare la crisi economica dovuta a cause a loro non imputabili e sopra descritte.

Non può quindi ravvisarsi in capo agli istanti l'elemento della colpa grave, men che meno quello del dolo e della frode atteso che gli stessi si sono sempre adoperati per poter rispettare gli obblighi di pagamento alle scadenze prospettate, fin quando la dura quotidianità ha impedito ai coniugi di continuare a farlo per circostanze imprevedibili e sopravvenute.

3. Composizione nucleo familiare e spese correnti della famiglia

Il nucleo familiare dei debitori è così composto:

- ANDOLLINA CALOGERO nato il [REDACTED]



- SANTARELLI TIZIANA nata il [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

Allo stato il sig. Calogero Andollina risulta svolgere attività di lavoro dipendente, con la [REDACTED]

Il sig. Andollina della ricorrente percepisce uno stipendio mensile di €. 1.415,00 in quanto sul predetto importo grava una trattenuta di €. 355,00 (al mese), derivante dal contratto stipulato con [REDACTED] pertanto, se non ci fosse tale trattenuta lo stipendio del sig. Andollina Calogero sarebbe pari ad €.1.919 netti.

Nella tabella che segue vengono riportate le spese mensili necessarie al nucleo familiare, come di fatto composto, per condurre un'esistenza dignitosa e far fronte alle necessarie, minime e fondamentali esigenze di vita.

TABELLA SPESE NUCLEO FAMILIARE

VOCE SPESA	IMPORTO
Alimenti e bevande	€. 500,00
Spese Sanitarie	€. 50,00
Carburante	€. 100,00
Gas	€. 80,00
Energia elettrica	€. 100,00
Spese scolastiche	€. 20,00
TOTALE	€. 850,00

Durata del Piano di Rientro

L'importo totale offerto per la ristrutturazione ammonta a € 60.000, con un versamento mensile da parte dei debitori pari a € 1.000. Pertanto, la durata del piano sarà calcolata come segue:

- Durata totale: € 60.000 / € 1.000 = 60 rate mensili;



- Durata in anni: 5.

Modalità di Pagamento Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario mensile, con ripartizione degli importi ai creditori secondo il piano di rientro stabilito. Il debitore si impegna a corrispondere le somme nei tempi e modi concordati, garantendo il rispetto degli accordi di soddisfazione parziale o totale del credito.

Conclusione Il presente piano di ristrutturazione garantisce il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali stabilite e permette ai debitori di far fronte agli impegni finanziari in modo sostenibile. Ogni modifica o variazione del piano sarà oggetto di ulteriore accordo tra le parti.

4. Indicazione dei beni e del patrimonio ascrivibile al debitore

Il patrimonio dei ricorrenti è costituito dallo stipendio percepito dal sig. Andollina, al netto delle trattenute summenzionate.

I coniugi sono proprietari dei seguenti beni immobili:

- la sig.ra Tiziana Santarelli è proprietaria dell'immobile sito [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- la sig.ra Tiziana Santarelli è proprietaria dell'immobile sito [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- il sig. Calogero Andollina è proprietario dell'immobile sito [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

I ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati:

- il sig. Calogero Andollina risulta essere proprietario di autovettura [REDACTED] del valore di €. 1.500,00;
- il sig. Calogero Andollina risulta essere proprietario di autovettura [REDACTED] del valore di €. 2.000,00;
- la sig.ra Tiziana Santarelli risulta essere proprietario di autovettura [REDACTED] del valore di €. 500,00;



I debitori sono titolari del conto corrente bancario [REDACTED] sul quale è presente la somma di € 236,23 alla data del 23/01/2025, come da certificazione bancaria.

I debitori sono titolari del conto corrente bancario [REDACTED] insieme alla Sig.ra [REDACTED] sul quale è presente la somma di € 446,31 alla data del 31/03/2024, come da estratto conto bancario.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 4.682,54.

5. Ricostruzione delle obbligazioni assunte

La composizione dei debiti è indicata nella seguente tabella, tramite la quale viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

SITUAZIONE DEBITORIA SIG. ANDOLLINA CALOGERO						
CREDITORE	PREDEDUZIONE	IPOTECARIO	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	IMPORTO	ANNO FORMAZIONE
[REDACTED]			4.071,57 €		4.071,57 €	2012/2022
[REDACTED]			136,47 €		136,47 €	2015
[REDACTED]				50.851,00 €	50.851,00 €	
[REDACTED]				3.396,92 €	3.396,92 €	2021
[REDACTED]				841,00 €	841,00 €	
[REDACTED]				1.241,10 €	1.241,10 €	2023
[REDACTED]				38.540,00 €	38.540,00 €	2024
					99.078,06 €	
SITUAZIONE DEBITORIA SIG.RA SANTARELLI TIZIANA						
[REDACTED]			1.701,00 €		1.701,00 €	2021/2024
[REDACTED]				36.029,48 €	36.029,48 €	2019/2020
					37.730,48 €	
SITUAZIONE DEBITORIA SIG.RI ANDOLLINA E SANTARELLI CONGIUNTAMENTE						
B. [REDACTED]		9.537,50 €			9.537,50 €	2005
[REDACTED]	4.760,00 €				4.760,00 €	2024
[REDACTED]			2.500,00 €		2.500,00 €	2024
Totale					16.797,50 €	
TOTALE DEBITI					153.606,04 €	

[REDACTED]

L'esposizione debitoria *de quo* nasce da una posizione, originariamente, di titolarità della [REDACTED] un fornitore del sig. [REDACTED] della sig.ra Santarelli Tiziana. La società [REDACTED] è fallita e di conseguenza i suoi crediti sono stati acquistati dalla società [REDACTED] la quale ha immediatamente azionato tali crediti nei confronti del sig. [REDACTED] effettivo titolare.

Si deve premettere che, la sig.ra Tiziana Santarelli ed il sig. [REDACTED] sono comproprietari dell'immobile sito in [REDACTED] e nelle more delle varie azioni intraprese dal creditore nei confronti del debitore e viceversa, il



sig. [REDACTED] ha venduto tramite scrittura privata autenticata da notaio, la sua quota di proprietà sull'immobile. La vendita di tale quota è avvenuta dinanzi a Notaio e la sig.ra Tiziana Santarelli acquistava la mentovata quota mediante il pagamento di €. 67.800,00, pagato in parte, prima dell'atto e parte mediante l'accollo del mutuo [REDACTED] - [REDACTED] di cui erano cointestatari sia [REDACTED] e, tale mutuo rimaneva pertanto in capo, solamente, ai sigg.ri Tiziana Santarelli e Calogero Andollina.

[REDACTED] esperito azione revocatoria e, per effetto di tale azione la compravendita delle quote sull'immobile ha perso efficacia, infatti [REDACTED] ha azionato, nuovamente, il credito ed ha instaurato una procedura esecutiva immobiliare sul predetto immobile.

Si deve specificare che, il precetto ed il prodromico atto di pignoramento immobiliare è stato notificato alla sig.ra Tiziana Santarelli, per importo di €. 36.029,48, in quanto la stessa è stata condannata, in solido con il sig. [REDACTED] esclusivamente al pagamento delle spese di giudizio e per quanto concerne il mutuo di cui sopra, si precisa che è rimasto esclusivamente in capo ai coniugi Santarelli e Andollina.

[REDACTED]
L'esposizione debitoria de quo nasce dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 08/03/2005 tra [REDACTED]

[REDACTED] tale mutuo è stato concesso a questi ultimi per la ristrutturazione dell'immobile sito alla [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] I mutuatari a garanzia del capitale erogato dalla mutuante, concedevano ipoteca sull'immobile sito [REDACTED]

[REDACTED]
In seguito a scrittura privata intervenuta tra le parti, il mutuo in oggetto è rimasto in capo, esclusivamente a Andollina Calogero e Santarelli Tiziana.

[REDACTED]
L'esposizione debitoria de quo nasce da n. 2 contratti che di seguito si elencano:

- 1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 2) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



3) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

L'esposizione debitoria de quo nasce dalla stipula del [REDACTED] data inizio 04/10/2023 data fine 15/10/2025, prestito personale di n. 24 rate di €. 134,00 al mese, finalizzato all'acquisto della macchina di una delle figlie dei ricorrenti, attualmente in regolare ammortamento - importo residuo €. 2.450,00;

[REDACTED]

L'esposizione debitoria de quo nasce da un contratto di cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in data 08/07/2024, l'importo erogato era pari ad €. 22.864,31 da restituire maggiorato di interessi, per un totale di €. 38.340,00, mediante n. 108 rate mensili di importo pari ad €. 355,00, anche tale rapporto è in regolare ammortamento.



Il sig. Andollina Calogero è debitore nei confronti [REDACTED] per una somma complessiva di €. 4.071,57 e di €. 136,47.

La sig.ra Santarelli Tiziana è debitrice di [REDACTED] dell'importo pari ad €. 1.701.

L'esposizione debitoria è originata da esigenze del tutto estranee all'attività lavorativa dei ricorrenti, i quali sono da considerarsi a tutti gli effetti "consumatori" ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. e) - CCII.

6. Atti straordinaria amministrazione

Si precisa che i ricorrenti non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

7. Contenuto del Piano del Consumatore

Per tutti i motivi sopra esposti, gli assistiti di chi scrive non potendo più da soli far fronte all'esposizione debitoria venutasi a creare, hanno deciso di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, mettendo a disposizione dei creditori un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio derivante dal contratto di impiego a tempo indeterminato del sig. Calogero Andollina.

Data la fattispecie, la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili è pressoché assente.

Quanto alla fattibilità dell'apporto mensile, lo stesso si ritiene concretamente realizzabile, essendo tale esborso compatibile con le esigenze familiari.

Il pagamento delle rate è ovviamente subordinato all'omologa del piano.

I pagamenti verranno effettuati dai Ricorrenti su un c/c apposito dedicato alla procedura, inoltre, i sigg.ri Andollina Calogero e Santarelli Tiziana pagheranno l'imposta di registro per la sentenza di omologa.

Modalità di Pagamento Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario mensile, con ripartizione degli importi ai creditori secondo il piano di rientro stabilito. Il debitore si impegna a corrispondere le somme nei tempi e modi concordati, garantendo il rispetto degli accordi di soddisfazione parziale o totale del credito.

Conclusioni Il presente piano di ristrutturazione garantisce il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali stabilite e permette ai debitori di far fronte agli impegni finanziari in modo sostenibile. Ogni modifica o variazione del piano sarà oggetto di ulteriore accordo tra le parti.



8. Misure protettive

Ovviamente, il piano prospettato per poter essere attuato dal debitore presuppone la sospensione, che viene qui espressamente richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi, della procedura esecutiva immobiliare pendente presso i [REDACTED]
[REDACTED]

Tanto premesso

Il sig. Calogero Andollina e la sig.ra Tiziana Santarelli , come sopra generalizzati e domiciliati, chiedono vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere il piano di ristrutturazione dei debiti secondo le modalità proposte nella narrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 67 e seguenti del Dlg. del 12 Gennaio 2019 n. 14 e disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 198/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 co. 4 Codice della Crisi, con ogni effetto di legge.

F.TO ANDOLLINA CALOGERO



F.TO SANTARELLI TIZIANA

